

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4497

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BATTAGLIA, CARUSO Antonino,
BUCCIERO, CUSIMANO, VALENTINO, MACERATINI, PACE,
FLORINO, PEDRIZZI, SERVELLO, CIRAMI, RAGNO,
BEVILACQUA, GERMANÀ, MANTICA, COLLINO, PASQUALI
e TRAVAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2000

—————

Modifica dell’articolo 123-*bis*, comma 5, del regio decreto 30
agosto 1941, n. 12, recante norme per l’accesso all’ordina-
mento giudiziario

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che disciplina l'ammissione al concorso di accesso alla Magistratura, al comma 5 esonera dalla prova preliminare (ammettendoli direttamente alla prova scritta):

i magistrati militari, amministrativi e contabili;

i procuratori e gli avvocati dello Stato; coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;

coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benchè iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998-1999.

La natura di tali esoneri è chiaramente quella di evitare, a chi abbia già visto accertata la propria preparazione giuridica, di sottoporsi ad una prova preliminare «a quiz» tesa a verificare «il possesso dei requisiti culturali» (articolo 123-*bis*, comma 1) necessari per sostenere un concorso in Magistratura.

Inoltre, proprio l'accreditamento delle scuole di specializzazione (distinte, nella seconda annualità, tra un indirizzo notarile ed uno giudiziario-forense), ai fini del previsto esonero, dimostrano l'intento del legislatore

di formare i futuri magistrati ed avvocati su basi conoscitive comuni.

Risulta estremamente evidente che non vi sono motivazioni plausibili per non correggere una norma che, oltre a creare situazioni vistosamente sperequate, opera in danno (ingiusto) di chi abbia superato l'esame di abilitazione alla professione di avvocato e, quindi, com'è noto:

abbia superato un esame scritto ed orale di fronte ad una commissione composta da magistrati, avvocati e professori universitari;

abbia compiuto due anni di praticantato assistendo almeno a venti udienze per semestre;

sia titolato all'esercizio della professione forense su tutto il territorio nazionale e per tutti i gradi dei giudizi di merito.

Col presente disegno di legge, pertanto, si segue il commendevole indirizzo dell'integrazione formativa delle professioni legali, ponendo facile rimedio a quella che, alla luce di quanto brevemente ricordato, appare un'ingiustificata stortura, oltremodo lesiva della dignità della classe forense, postergata nella norma in vigore, anche alla valenza dei semplici laureati «specializzati» e, pertanto, esclusa dall'esonero a questi accordato.

Si fida, quindi, in un convinto, condiviso ed ampio consenso che valga ad accelerare l'*iter* parlamentare approvativo del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 123-*bis*, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è aggiunta la seguente lettera:

«d-*bis*) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense di avvocato».

